



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

TITOLO I - SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 1

Sfera di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, nel territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e le modalità di rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico, quando le attività si svolgono su area pubblica.
2. Per quanto non disposto dal presente testo, in materia di concessione di suolo pubblico, si fa rinvio ai regolamenti comunali vigenti, nelle disposizioni specifiche, riguardanti la tassa per l'occupazione suolo pubblico.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di spettacolo viaggiante esercitate da artisti di strada nella forma libera, non commerciale, definita "a cappello".

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - a. "attività di spettacolo viaggiante": attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, inserite nell'elenco del Ministero dei beni e le attività culturali di cui all'art.4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione rispondenti a quanto previsto dal D.M. 18 maggio 2007 e successive modifiche e integrazioni in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività.
 - b. "attrazione": singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - c. "attività esistente": attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12 dicembre 2007;
 - d. "luna-park": si intende lo spazio pubblico ove operano un complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante la cui composizione non sia inferiore a quindici unità. Le attrazioni sono autorizzate singolarmente dall'amministrazione comunale. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi e' prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. In questo contesto,

la fine della definizione di Luna Park, non si tiene conto delle "piccolissime attrazioni" di cui alla successiva lettera h) del presente articolo. Tale definizione non si riferisce, comunque, ai parchi di divertimento soggetti ad autorizzazione ministeriale.

- e. "gestore": soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- f. "anzianità di presenza": numero di presenze, maturate da un gestore, a specifiche manifestazioni o iniziative, con la stessa attrazione;
- g. le diciture "piccole attrazioni", "medie attrazioni" e "grandi attrazioni" fanno riferimento alla classificazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'Elenco delle attività spettacolari di cui all'art.4 della legge 337/1968;
- h. ai fini del presente regolamento, col termine "piccolissime attrazioni" si intendono le piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a mq.2;
- i. "organico": si intende la composizione di un Luna Park determinata, per categoria, tipologia di attrazione, utenza a cui si rivolge l'attrazione stessa e spettacolarità;
- j. "conversione": si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, anche di diversa tipologia e dimensione, purché compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali e secondo le disposizioni di cui al successivo art. 15;
- k. per "attrazione di novità": si intende quella che esprime caratteristiche tali da suscitare particolare interesse e richiamo. L'attrazione di novità dovrà offrire caratteristiche diverse dalle altre attrazioni facenti parte dell'organico del Luna Park e segue le disposizioni di cui al successivo art. 16.

Art. 3 Concessione delle aree

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante su area pubblica è subordinata al rilascio del corrispondente provvedimento di concessione di suolo pubblico. Il provvedimento di concessione di suolo pubblico, essendo parte integrante del procedimento con cui si autorizza l'esercizio dell'attività, viene rilasciato dal competente ufficio dell'Unione responsabile dei procedimenti in materia di spettacolo viaggiante.
2. E' vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico.
3. La violazione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca del provvedimento di concessione e il diniego del provvedimento per tutto l'anno successivo.
4. Le aree comunali vengono concesse direttamente ad ogni singolo esercente dello spettacolo viaggiante purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18/06/1931 n. 773 rilasciata dal Comune di residenza (o altro documento equipollente per l'esercente di nazionalità straniera).
5. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività che rimane comunque soggetta agli artt. 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e a tutte le disposizioni e norme ad essi correlate.
6. L'area assegnata si riferisce unicamente alle attrazioni ed alle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività.
7. Le aree per le manifestazioni dello spettacolo viaggiante sono quelle espressamente indicate dai Comuni, ai sensi della legge 18.3.1968 n. 337, ed approvate con deliberazione di Giunta dell'Unione.
8. Fatte salve le aree di Luna Park deliberate, per alcune particolari attrazioni e per particolari

eventi o manifestazioni, a giudizio insindacabile dei Comuni, possono essere utilizzate per lo spettacolo viaggiante anche aree pubbliche diverse da quelle espressamente indicate per tale scopo. Tali aree verranno approvate con specifica deliberazione di Giunta dell'Unione.

9. Qualora, per imprevedibili motivi di pubblico interesse, all'atto dell'installazione delle strutture non fosse possibile mantenere la concessione, l'Unione, su indicazione dei Comuni, si riserva il diritto insindacabile di revocarla o differirla, fatta salva la possibilità di reperire altra area, mediante preavviso, senza che l'impresa concessionaria possa chiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo.
10. Compatibilmente con la disponibilità dell'area, a richiesta motivata e documentata dell'impresa concessionaria, mediante un preavviso di giorni 60, l'Unione, su indicazione dei Comuni, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di differire il periodo della concessione.
11. Le concessioni delle aree vengono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui al presente regolamento e nel rispetto delle normative ad esse attinenti, nonché secondo le disposizioni comunali in materia di occupazione di suolo pubblico.
12. L'Unione si riserva di revocare la concessione ove si accertino gravi irregolarità o violazioni alle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 4

Requisiti per la concessione delle aree

1. Le aree disponibili possono essere concesse ai singoli esercenti delle attrazioni che siano in possesso contestualmente:
 - a) della licenza rilasciata ai sensi dell'art.69 del TULPS;
 - b) dell'attrazione da installare che, inserita nella licenza, risulti compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali;
 - c) dell'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con verifica posizione P.IVA .
2. L'occupazione delle aree è subordinata al rilascio di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento:
 - a) degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia nei Comuni dell'Unione;
 - b) al versamento dei corrispettivi relativi ai servizi forniti (ad es. sicurezza – pulizia area ecc....), eventualmente fissati dai Comuni dell'Unione, anche in accordo con eventuale organizzatore della manifestazione diverso dal Comune.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. I gestori sono tenuti a pagare, per ogni concessione, la tassa di occupazione suolo pubblico, o il canone di concessione. Dell'avvenuto pagamento di tali oneri farà fede la relativa ricevuta che dovrà essere esibita agli uffici interessati ogniqualvolta verrà richiesta.
2. Il mancato pagamento dei suddetti oneri o di altri conseguenti ad eventuali danni arrecati ai beni comunali, escluderà gli inadempienti da una successiva analoga concessione nell'ambito di tutto il territorio comunale.

3. Una volta ottenuta la concessione dell'area e la relativa licenza d'esercizio, l'esercente dovrà condurre l'attività, in modo continuativo, per tutto il periodo e negli orari previsti nei relativi titoli autorizzatori, salvo impedimenti per motivi di forza maggiore.

4. Il concessionario dell'area dovrà esercitare la propria attività nel rispetto delle norme vigenti in materia, assumendo in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione e sollevando l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti, da ogni e qualsiasi responsabilità.

5. Versare idonea cauzione stabilita dall'Unione, anche su indicazione specifica dei Comuni, se ritenuta necessaria;

6. Adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'assoluta incolumità dei visitatori.

7. Al termine della concessione l'area deve essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna.

Art. 6

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio da parte dei competenti uffici dell'Unione, delle autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni correlate.

Art. 7

Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo.

2. Il richiedente deve fornire, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) dati anagrafici e fiscali della persona fisica o giuridica richiedente:

- se il soggetto richiedente è una persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e domicilio, se diverso dal luogo di residenza, cittadinanza, codice fiscale, P.IVA, n. e data di iscrizione alla CCIAA;
- se il soggetto richiedente è una persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale, partita Iva, n. e data di iscrizione alla CCIAA, dati anagrafici del rappresentante legale;

b) indirizzo presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni, se differente dalla residenza o sede, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e P.E.C. ;

c) estremi dell'autorizzazione rilasciata all'esercente dal Comune di residenza o dall'Unione ai sensi dell'art.69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, oppure se l'esercente o l'impresa esercitano l'attività circense e hanno rispettivamente, residenza o sede, in un Paese non facente parte dell'Unione Europea, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 394 del 1994;

d) di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

e) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);

f) denominazione, come da elenco ministeriale ex art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337,

dell'attività di spettacolo viaggiante che si intende installare;

g) denominazione della manifestazione e periodo per il quale si richiede l'autorizzazione ad esercitare l'attività;

h) dichiarazione di avvenuta registrazione dell'attività con indicazione del Comune presso il quale avvenuta la registrazione, nonché del codice identificativo attribuito;

i) eventuale dichiarazione di frequenza, e conclusione con esito positivo, del corso sul corretto montaggio delle attività di cui al comma 3 dell'art. 6 del DM 18 maggio 2007;

l) dichiarazione di essere in possesso del libretto dell'attività e del manuale di uso e manutenzione;

m) copia della polizza di assicurazione da responsabilità civile stipulata dall'esercente l'attività di spettacolo viaggiante;

n) nulla osta del soggetto organizzatore la manifestazione in occasione della quale richiesta l'autorizzazione.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. fotocopia della targa metallica, contenente il codice identificativo, rilasciata a seguito della registrazione,
- b. fotocopia del collaudo annuale,
- c. documentazione fotografica dell'attrazione.

4. Nel corso dell'esercizio dell'attività devono essere esibiti il manuale d'uso e manutenzione e il libretto dell'attività a semplice richiesta degli organi di vigilanza. La mancata esibizione comporta la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 8 Concessione delle aree pubbliche, divieto di subconcessione

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante su area pubblica subordinata al rilascio da parte dell'Unione del provvedimento di concessione di suolo pubblico.

2. Qualora l'esercizio dell'attività riguardi l'utilizzo di aree verdi pubbliche, il rilascio del provvedimento di concessione è subordinato anche all'autorizzazione o al nulla osta del Servizio Ambiente dell'Unione.

3. E' vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico.

4. La violazione al divieto di cui al comma precedente, comporta la revoca del provvedimento di concessione e il diniego del provvedimento per tutto l'anno successivo.

Articolo 9 Elenco delle aree pubbliche disponibili

1. Le attività di spettacolo viaggiante su area pubblica possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968.

2. La Giunta dell'Unione, su indicazione dei Comuni, approva ed aggiorna, di norma una volta all'anno, se necessario, l'elenco delle aree pubbliche disponibili per le attività di spettacolo viaggiante.

3. Nell'elenco possono essere indicate le attività di spettacolo viaggiante che, per dimensioni o

tipologia, possono essere installate soltanto in specifiche aree.

4. Nell'elenco possono essere indicate le aree disponibili solo in specifiche occasioni, quali sagre, manifestazioni mercatali o fieristiche.

5. Possono essere oggetto di concessione anche aree non incluse nell'elenco, solo se approvate con Deliberazione di Giunta dell'Unione in forma temporanea .

Articolo 10 Domanda di concessione

1. La domanda di concessione deve essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 7 integrata dalle seguenti indicazioni:

a) area, tra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 9, della quale si richiede la concessione, con indicazione delle dimensioni delle attività da installare, numero e dimensione dei carri al seguito;

b) periodo di durata della concessione richiesta.

2. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'esercizio dello spettacolo viaggiante subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico e all'autorizzazione/nulla osta a seconda delle casistiche, all'utilizzo di area verde (se l'area occupata fa parte di area verde pubblica).

Articolo 11 Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione

1. Le domande devono essere presentate all'Unione Valli e Delizie, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione o iniziativa in occasione della quale vi interesse a esercitare l'attività

2. Nel caso di domande di autorizzazione e di concessione per l'esercizio di attività circense e mostre itineranti con l'impiego di animali, il termine per la presentazione delle stesse 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione.

3. Le domande di concessione presentate oltre i suddetti termini sono valutate soltanto qualora, tenuto conto delle domande presentate correttamente, vi siano aree dell'elenco ancora disponibili.

Articolo 12 Istruttoria delle domande di concessione e criteri di priorità

1. Le domande di concessione di suolo pubblico per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo verranno evase secondo l'ordine di presentazione al protocollo generale dell'Unione, fino ad esaurimento degli stalli disponibili individuati nelle planimetrie.

2. Le domande non complete della necessaria documentazione verranno prese in considerazione dalla data di protocollazione delle integrazioni prodotte dall'interessato su richiesta dell'ufficio competente dell'Unione.

3. Nel caso la domanda sia presentata in occasione di fiere e/o sagre paesane, qualora più domande di concessione abbiano ad oggetto la medesima area e l'occupazione sia richiesta per lo stesso periodo o per periodi in parte coincidenti e le domande siano tutte ammissibili, verrà redatta una graduatoria delle domande presentate secondo i seguenti criteri:

- a) punti 1 per ciascuna presenza alla specifica sagra/manifestazione o iniziativa a partire dall'anno 2000;
- b) in caso di parità di anzianità di presenza verrà valutata l'anzianità di azienda;
- c) qualora perduri la parità di punteggio, si procederà mediante estrazione a sorte.

Art. 13
Criteri per la composizione dei Luna Park autorizzati

1. Per i "Luna Park" già autorizzati ed individuati nell'apposito elenco di cui al precedente art. 9 , il rilascio delle concessioni tiene conto della maggiore anzianità di presenza continuativa per la stessa manifestazione, riferita alla stessa ditta con la medesima attrazione.

2. In caso di parità verranno applicati i seguenti criteri:

- a. maggiore anzianità di frequenza alle edizioni precedenti della stessa manifestazione e con lo stesso tipo di attrazione, anche non continuativa;
- b. maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio come esercente attività di spettacolo viaggiante, dichiarata dall'interessato nella domanda;

3. Per le nuove assegnazioni verrà compilata, dall'ENTE, una specifica graduatoria secondo i seguenti criteri:

- a) titolarità di un'attrazione della tipologia risultante vacante rispetto alla pianta organica;
- b) titolarità di un'attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica e che si rivolge allo stesso tipo di utenza;
- c) titolarità di un'attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica ma che non si rivolge allo stesso tipo di utenza;
- d) anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni del Luna Park;
- e) anzianità d'azienda rilevabile dall'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.

Art. 14
Anzianità di frequenza

1. L'anzianità di frequenza con la medesima attrazione, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base al numero di presenze nelle varie edizioni della medesima manifestazione, intendendosi cumulabili anche i periodi di assenza giustificata e documentata per malattia o causa forza maggiore.

2. L'anzianità di frequenza viene acquisita e conteggiata dopo tre anni di presenza continuativa con la medesima attrazione, per la stessa manifestazione.

3. Dopo la seconda assenza continuativa non giustificata si procede all'azzeramento dell'anzianità di frequenza.

4. La perdita dei requisiti di cui al precedente art. 4 , non adeguatamente motivati, comporta l'azzeramento dell'anzianità di frequenza.

Art. 15 Riconversione

1. L'Unione, su richiesta dell'operatore, può concedere la riconversione dell'attrazione, con relativo trasferimento dell'anzianità di frequenza, a condizione che:

- il richiedente abbia maturato almeno tre anni di presenza continuativa con la stessa attrazione per la medesima manifestazione;
- non venga mutato l'equilibrio funzionale del Luna Park;
- conservi le stesse dimensioni ovvero non superi, di norma, la superficie precedentemente concessionata del 30% e solo se lo spazio circostante lo consente e che comunque non pregiudichi lo spazio di altri concessionari vicini aventi diritto;
- la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tale da non creare diretta concorrenza con altre già esistenti nel parco, in base alla denominazione attribuita alle attrazioni da parte del Dipartimento dello Spettacolo presso il Ministero dei Beni Culturali.

3. A parità dei precedenti requisiti tra i richiedenti che presentino domanda di riconversione per una medesima nuova attrazione, verrà data priorità alla ditta con maggior anzianità di frequenza.

4. Qualora le dimensioni dell'attrazione riconvertita eccedano le misure di concessione, tale attrazione va equiparata all'attrazione novità e considerata prioritariamente; in tal caso, eccezionalmente, la stessa ha diritto ad occupare per un anno lo spazio novità, se quest'ultimo lo consente.

Art. 16 Attrazione Novità

1. All'interno di ogni parco divertimenti può essere riservata, ove lo spazio lo consenta, un'area per la collocazione di una o due attrazioni con caratteristiche di novità, da autorizzarsi per la singola edizione fieristica.

2. Per attrazione novità si intende quella inclusa nell'elenco ufficiale redatto dal Dipartimento dello Spettacolo presso il Ministero dei Beni Culturali ai sensi dell'art. 4 della legge 337/68, la quale presenti caratteristiche nuove, rispetto alle attrazioni già esistenti nel parco divertimenti.

3. Essa, per caratteristiche tecniche, deve essere in grado di suscitare interesse e richiamo, inoltre, non deve aver frequentato lo stesso parco divertimenti nei tre anni precedenti.

4. E' considerata novità sia la piccola che la media che la grande attrazione.

5. L'attrazione novità non acquisisce, pertanto, alcuna anzianità.

6. Se non ci sono proposte di attrazioni novità, l'area riservata resterà vuota o potrà essere occupata da altre attrazioni, a giudizio insindacabile dell'Ente.

7. Fa eccezione ed ha precedenza nell'occupazione dell'area vuota, per una sola volta, l'attrazione riconvertita in attrazione novità da parte di un frequentatore abituale, nel caso quest'ultima superi le dimensioni dell'attrazione originaria.

Articolo 17 Deposito della dichiarazione di corretto montaggio

1. Prima dell'apertura dell'attività al pubblico, l'esercente deve depositare presso i competenti uffici dell'Unione, la dichiarazione di corretto montaggio, così come previsto dall'art. 69 del D.M. 18 maggio 2007.

Articolo 18 **Verifiche di agibilità**

1. Nei casi in cui l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante comporti l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, il rilascio dell'autorizzazione ex art. 68 o 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 subordinata alle verifiche di agibilità effettuate dalle competenti commissioni di vigilanza, di cui agli articoli 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 19 **Divieto di occupazione di aree non concesse**

1. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli concessi, pena la revoca della concessione.
2. La sistemazione delle carovane di abitazione, delle roulotte e dei carriaggi ha luogo esclusivamente nell'area stabilita dal Comune.

Art. 20 **Allestimento e funzionamento dei Luna Park**

1. La predisposizione e l'allestimento del Luna Park avverrà sotto la diretta vigilanza ed il controllo dell'Unione in collaborazione con il Settore Tecnico del Comune interessato, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
2. L'Unione impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il normale svolgimento della manifestazione (uso degli apparecchi sonori, limite dei decibel erogati, rispetto delle norme igienico-sanitarie, rimozione dei rifiuti, ecc.).
3. In ogni caso l'uso degli apparecchi sonori dovrà essere tenuto ad un livello moderato e limitato agli orari previsti dall'Unione.
4. Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso o per motivi di immoralità documentata, l'Unione potrà richiamare la ditta e, se recidiva, estrometterla dal parco; tale ditta sarà sanzionata con almeno due anni di sospensione, senza perdita di diritti preferenziali.
5. Le attrazioni dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità.

Art. 21 **Successioni, Subingressi e sostituzione dell'attrazione**

1. La successione nella titolarità di un'attrazione per causa di morte o il sub ingresso per atto tra vivi per acquisizione del diritto alla pensione, per invalidità o per qualsiasi altro motivo, a favore di discendenti in linea diretta (figlio-nipote) entro il 3° grado o del coniuge o del convivente o di un parente in linea collaterale (fratello-cugino) entro il 2° grado, purché già coadiuvanti nella gestione dell'attrazione, comportano il riconoscimento dell'anzianità maturata dal cedente, nonché della dislocazione dell'attrazione.
2. In caso di sub ingresso per atto tra vivi e tra persone diverse da quelle elencate nel comma 1), il subentrante acquisisce l'anzianità dell'attrazione maturata dal cedente;
3. Nel caso di costituzione di una società in sostituzione di una ditta individuale con riferimento di azienda da parte di quest'ultima, la società mantiene l'anzianità maturata dalla ditta individuale, per la medesima attrazione e per la stessa manifestazione.

4. E' consentita al titolare della concessione la sostituzione dell'attrazione con una analoga nei seguenti casi:

- calamità naturali;
- casi di forza maggiore (furti/distruzione dell'attrazione) documentati.

Articolo 22

Date di inizio delle attività e orari di apertura in occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni temporanee

1. In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni temporanee, l'Unione stabilisce:

- la data di inizio dell'occupazione dell'area concessa e la data in cui l'area deve essere lasciata libera;
- la data di inizio e la durata delle attività
- gli orari quotidiani di apertura e chiusura dell'attività di divertimento.

2. Negli orari stabiliti, tutte le attrazioni e le attività devono essere aperte al pubblico, fatto salvo eventuali condizioni atmosferiche avverse.

3. L'Unione può concedere proroghe oltre la data stabilita senza che ciò costituisca acquisizione di diritti per le future edizioni.

Articolo 23

Durata delle concessioni e delle autorizzazioni

1. La durata delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante non potrà essere superiore a 30 giorni consecutivi e complessivi per anno solare per ciascun titolare di licenza di spettacolo viaggiante.

2. Ulteriori prescrizioni particolari relative alla durata delle occupazioni e alla tipologia delle attrazioni, potranno essere stabilite dalla Giunta Comunale nella deliberazione di individuazione delle aree comunali disponibili per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante, in base alla natura dell'area oggetto dell'occupazione.

Articolo 24

Comunicazione alle organizzazioni sindacali

1. L'Unione, completata la fase istruttoria per la definizione dei parchi divertimento/Luna Park, comunica, alle OO. SS. di categoria, almeno 40 giorni prima dell'inizio della manifestazione, l'elenco delle istanze accoglibili e l'elenco delle istanze da rigettare, con l'indicazione delle motivazioni che ostano al loro accoglimento, assegnando il termine di 10 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

2. Le osservazioni di cui al precedente punto 1) NON SONO vincolanti per la decisione finale dell'Ente. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione alle OO. SS. di categoria.

TITOLO II – SPETTACOLI CIRCENSI

Articolo 25

Autorizzazioni degli spettacoli Circensi

1. I titolari di Circo devono presentare istanza ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio dello spettacolo Circense (artt. 68 o 69 e 80 TULPS), utilizzando la modulistica predisposta e secondo le modalità stabilite dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie.
2. Contestualmente all'istanza per il rilascio della licenza TULPS deve essere presentata richiesta di occupazione suolo pubblico, di esposizione di manifesti pubblicitari, di autorizzazione sanitaria e quant'altro previsto dalle normative vigenti almeno 60 gg prima dell'evento.

Articolo 26 Rilascio della concessione

1. Il competente uffici dell'Unione, visionate le varie richieste, dà comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati.
2. La concessione è rilasciata previo versamento di un congruo deposito cauzionale stabilito dall'Ente, i cui estremi andranno comunicati ai fini del rilascio stesso.
3. Nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area, dopo il 10° giorno antecedente la data della manifestazione, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato dall'Ente salvo motivi di forza maggiore, documentati e accertabili.
4. La concessione dell'area è subordinata al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e ad ogni altro atto previsto.
5. Il concessionario obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare danni all'area oggetto di concessione e a effettuare a propria cura e spese lo smaltimento dei rifiuti.
6. E' vietata la sub concessione dell'area da parte dell'interessato.

Art. 27 Area per gli spettacoli Circensi

Vista la legge 337/68 art. 9:

1. Le aree destinata allo svolgimento degli spettacoli Circensi è individuata con apposita deliberazione di Giunta dell'Unione, su indicazione del Comune interessato.
2. Eventuale modifica del luogo di svolgimento degli spettacoli circensi dovrà essere definita con apposita delibera della Giunta dell'Unione, sentito il parere degli uffici competenti dei Comuni interessati e dell'Unione.

TITOLO III – SANZIONI

Articolo 28 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento è sanzionato dalla normativa vigente.
2. Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso oppure motivo di immoralità documentata, l'Unione potrà richiamare la ditta in questione e, se recidiva, potrà revocare la

concessione e sospendere la licenza stabilendone la durata.

Articolo 29 **Abrogazioni**

1. Sono abrogati i precedenti Regolamenti comunali, in materia, di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed ogni altra disposizione locale in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.